CONVENZIONE	
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE	
TRADIZIONALE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER	
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI	
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA LOTTI 8,10,17,23,69 E 70	
N. SIMOG 6853476	
TRA	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche	
"S.C.R. – Piemonte S.p.A.")	
E	
Dealfa S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Gerolamo Cardano n. 8	
capitale sociale Euro 99.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso	
la Camera di Commercio di Milano al n. 02246610162, REA 1438168 di	
Milano, P. IVA 11129270150, in persona dell'Amministratore Delegato,	
Stefano DE VECCHI (nel seguito per brevità anche "Fornitore")	
PREMESSO CHE	
a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
b) 1'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,	
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito Pagina 1 di 35	
Pagina i di 35	

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità	
nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte	
Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora	
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	
c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte	
S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9,	
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	
d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie	
merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali	
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e	
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni	
universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e	
associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip	
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative	
procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,	
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;	
e) le "Medicazioni generali" figurano nell'elenco dei beni sottoposti	
all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti	
aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00.	
f) In data 17 agosto 2017, SCR Piemonte S.p.A. e IN.VA S.p.A., centrale	
di committenza della Regione Valle d'Aosta hanno sottoscritto una	
Convenzione per l'adesione da parte delle Azienda USL Valle d'Aosta alle	
Convenzioni formalizzate da S.C.R. Piemonte S.p.A. e già precedentemente	
IN.VA S.p.A. aveva manifestato l'interesse ad aderire alla convenzione avente	
Pagina 2 di 35	

ad oggetto la fornitura di medicazioni generali, comunicando contestualmente	
il proprio fabbisogno;	
g) S.C.RPiemonte S.p.A., con provvedimento n. 129 del 27.09.2017, in	
esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in qualità	
di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge	
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno	
2014, n. 89, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 75 lotti funzionali,	
per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per	
la fornitura di materiale di medicazione tradizionale e servizi connessi per le	
aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta per un	
importo complessivo dell'appalto (comprensivo delle opzioni) pari a presunti	
complessivi Euro 28.921.889,88 oltre I.V.A., con la previsione	
dell'aggiudicazione, con riferimento ai lotti 2-7-8-11-12-16-17-18-20-24-25-	
26-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-48-50-56-61-63-	
64-66-67-72 e 73 secondo il criterio dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e, con	
riferimento ai restanti lotti, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi	
dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
h) con provvedimento n. 40 del 11.02.2019, S.C.RPiemonte S.p.A. ha	
aggiudicato definitivamente il/i Lotto/i in oggetto al fornitore per un importo	
totale complessivo offerto pari ad Euro 776.664,03;	
i) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente	
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la	
cauzione definitiva per un importo totale di Euro 31.067,00, prestata mediante	
Pagina 3 di 35	

fideiussione bancaria/polizza assicurativa n.1405132, rilasciata da ELBA	
ASSICURAZIONI S.P.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura e la	
polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile;	
j) il Fornitore aggiudicatario del Lotto/i in oggetto ha attivato il servizio	
di supporto ed assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato	
Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un	
indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;	
k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per	
S.C.RPiemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle	
medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il	
Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati,	
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
ancorché non allegati il Codice etico di comportamento ed il Modello di	
1	1
organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R Piemonte	
organizzazione, gestione e controllo <i>ex</i> D. Lgs 231/01 di S.C.R Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Economica presentata in	

Pagina 4 di 35

gara dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura	
del rischio da responsabilità civile.	
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del	
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	
Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo	
(previsto per ciascun Lotto) di:	
Lotto 8 A: COMPRESSE LAPARATOMICHE DI GARZA STERILI	
CON FILO DI BARIO CM 20 x 30 circa - 4 STRATI X 2 CPR per un	
quantitativo massimo pari a 1.500;	
Lotto 8 B: COMPRESSE LAPARATOMICHE DI GARZA STERILI	
CON FILO DI BARIO CM 40 x 40 circa - 6 STRATI X 5 CPR per un	
quantitativo massimo pari a 107.700;	
Lotto 8 C: COMPRESSE LAPARATOMICHE DI GARZA STERILI	
CON FILO DI BARIO CM 45 x 45 circa - 4 STRATI X 5 CPR per un	
quantitativo massimo pari a 550.500;	
Lotto 8 D: COMPRESSE LAPARATOMICHE VERDI DI GARZA	
STERILI CON FILO DI BARIO CM 30 x 50 circa - 4 STRATI X 5	
CPR per un quantitativo massimo pari a 106.500;	
Lotto 8 E: COMPRESSE LAPARATOMICHE VERDI DI GARZA	
STERILI CON FILO DI BARIO CM 50 x 50 circa TITOLO 12/12 - 6	
STRATI X 2 CPR per un quantitativo massimo pari a 203.970;	

Lotto 8 F: COMPRESSE LAPARATOMICHE DI GARZA STERILI	
CON FILO DI BARIO CM 45 x 70 circa - 4 STRATI X 1 CPR per un	
quantitativo massimo pari a 246.600;	
Lotto 10: TAMPONI DI GARZA NON STERILE ROTONDI SENZA	
FILO RX DIAMETRO MM 40 per un quantitativo massimo pari a	
17.553.900;	
Lotto 17: GARZA PARAFFINATA STERILE IN COTONE	
IDROFILO CM 10 x 10 circa_CONFEZIONE MULTIPLA per un	
quantitativo massimo pari a 847.740 ;	
Lotto 23: BENDE DI GARZA PIEGATE 4 STRATI CM 10 X 5 M	
STERILI per un quantitativo massimo pari a 6.900;	
Lotto 69: CEROTTO DI FISSAGGIO NASALE PER NUTRIZIONE	
PEDIATRICO per un quantitativo massimo pari a 17.400;	
Lotto 70: CEROTTO PER PICCOLE FERITE IN POLIETILENE 72	
MM X 19 MM circa per un quantitativo massimo pari a 2.831.898;	
Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi	
connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
a) trasporto e consegna	
b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite	
massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo	
della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto	
Pagina 6 di 35	

oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del	
singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/	
prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché	
della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun	
ordinativo di fornitura.	
4. S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,	
alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo dell'Accordo	
Quadro ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi	
allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e	
il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli	
Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai	
Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente	
convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della	
fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.	
6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
Pagina 7 di 35	
	Í

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
ART. 3 - DURATA	
1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a	
decorrere dalla data di sottoscrizione.	
2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia	
esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere	
prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione	
scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.RPiemonte S.p.A	
3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,	
alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo della	
Convenzione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	
4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione	
in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito	
dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non	
potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.	
5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche	
eventualmente incrementato.	
ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
1. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni	
debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi	
Pagina 8 di 35	

di consegna. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a	
mezzo fax, ovvero mail ovvero PEC.	
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il	
Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività	
stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti,	
pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
ART. 5 – VERIFICHE	
ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
quali/quantitative dei dispositivi consegnati con quelle descritte nel Capitolato	
Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo	
le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.	
ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti della Convenzione a:	
-	
a. rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di	
organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R.	
Piemonte S.p.A.;	

b.	assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
c.	fornire i dispositivi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi	
	connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la	
	loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di	
	gara;	
d.	conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta	
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi	
	di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a	
	proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali	
	rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
e.	predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi	
	compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a	
	consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle	
	forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di	
	gara;	
f.	verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del	
	presente Atto sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione	
	Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le	
	opportune correzioni;	

g. eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in
tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da
ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato
nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di
Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere
eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della
consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti.
Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta
comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi
quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di
quantitativi minimi;
h. non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura se proveniente da un
soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto
ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura,
informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte
S.p.A.;
i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e
degli Ordinativi di fornitura;
j. fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7
del Capitolato Tecnico;
k. consentire a S.C.RPiemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

Pagina 11 di 35

delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare	
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
1. manlevare e tenere indenne S.C.RPiemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
m. effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico,	
secondo le modalità ivi previste.	
ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a	
ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato a cura, rischio e spese	
del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda	
Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le tempistiche	
stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4 e 5.1.	
2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di	
verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle	
quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella	
richiesta di consegna.	
3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti	
forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al paragrafo 6.2 del Capitolato	
Tecnico.	
ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA'DI PAGAMENTO	
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione	
Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato	
Pagina 12 di 35	

sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi	
comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi	
•	
connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:	
,	
•	comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi

Lotto	Nome Commerciale del	Prezzo unitario	CIG	
	Prodotto	Euro (Iva		
	1104000	esclusa)		
		·		
8 A	DEALSAFE PEZZE	0,1474		
	LAPARATOMICHE DI			
	GARZA IDROFILA			
	STERILI			
8 B	DEALSAFE PEZZE	0.2650	•	
	LAPARATOMICHE DI			
	GARZA IDROFILA			
	STERILI			
8 C	DEALSAFE PEZZE	0,2238		
	LAPARATOMICHE DI			
	GARZA IDROFILA			
			7212110710	
	STERILI		7213119619	
8 D	DEALSAFE PEZZE	0,0612		
	LAPARATOMICHE DI			
	GARZA IDROFILA			
	STERILI			
8 E	DEALSAFE PEZZE	0.8160		
	LAPARATOMICHE DI	42 Ji 25		

	GARZA IDROFILA			
	STERILI			_
8 F	DEALSAFE PEZZE	0,6000		
	LAPARATOMICHE DI			
	GARZA IDROFILA			
	STERILI			
10	DEALSAFE TAMPONI	0,0128	72131385C7	
	DI GARZA IDROFILA			
	NON STERILI			
17	TOUCHMED	0,055	72132019C3	
	PARAFFIN	,		
	MEDICAZIONE GG			
	(GARZA GRASSA)			
23	DEALSAFE ZOFFO DI	1,2800	72130930A6	
	GARZA STERILE			
69	TOUCHMED TAPE	0,3493	72132935B0	
	SGN			
70	DEALPLAST	0,0062	721331148B	
	CEROTTO			
	MICROPERFORATO			
	STERILE			
	V. FERRE			
2. II/J	prezzo/i unitario/i soprain	ndicato/i rannracont	ta/no il listino di	
	o per il Fornitore per l'inte	_		_
Oneri dell	a sicurezza non soggetti a rib	asso parī a € 0 (zero) .	_

Pagina 14 di 35

3. Il/i predetto/i corrispettivo/i è/sono dovuto/i e si riferisce/scono alla	
fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno	
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso,	
comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione	
contrattuale.	
4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal	
Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi	
incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e	
dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
che venissero emanate dalle competenti autorità.	
5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro	
presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla	
Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non	
potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del	
documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche	
dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui	
modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3	
aprile 2013, n. 55.	
6. la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla	
data di consegna del Prodotto.	
7. ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata	
con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché	
Pagina 15 di 35	

essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro	
che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	
8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2	
lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di	
Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che	
forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i	
corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere	
dalla data di ricevimento della fattura.	
9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	
presso banche o Poste Italiane S.p.A	
10. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
presso Credito Emiliano SPA- filiale di Monza AG.2 IBAN	
IT47J0303220401010000000105,	
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
essi sono:	
Franco DE VECCHI CF: DVCFNC39L31H501Z	
Stefano DE VECCHI CF: DVCSFN68B15B157H	
11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al paragrafo 6.2.1 del	
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
quanto richiesto dagli Enti.	
Pagina 16 di 35	

12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra	
il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
di regolarità contributiva) in corso di validità.	
14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
ART. 9 – PENALI	
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	
contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate	
le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione	
potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine	
massimo stabilito al paragrafo 5.1. del Capitolato tecnico ovvero	
rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni	
giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
Pagina 17 di 35	

applicare una penale pari al 3 (tre) per cento del valore dell'Ordinativo	
di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;	
b. in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per	
difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 5.2.1	
del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo	
l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3 (tre)	
per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il	
risarcimento del maggior danno;	
c. in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a	
seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini	
massimi stabiliti al paragrafo 6.1, del Capitolato Tecnico per ogni	
giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà	
applicare una penale pari al 3 (tre) per cento del valore del prodotto	
oggetto di indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del	
maggior danno;	
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata	
in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.	
3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
Dogino 19 di 25	

Pagina 18 di 35

aı	pprovigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	onsegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
4.	. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza,	
ne	on imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui	
al	ll'art. 5.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A.	
u	na penale pari a Euro 200,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata	
d	lisponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
5.	. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 per la consegna	
d	ella reportistica e comunque della documentazione necessaria per il	
m	nonitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di	
d	ati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da	
S	S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00	
p	per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
A	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
D	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1.	. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
al	ll'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 4 dovranno	
es	ssere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
C	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
S	S.C.R. – Piemonte S.p.A	
2	. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto,	
al	ll'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5	
(0	cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
3.	. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
ne	el termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
	Pagina 19 di 35	

siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui all'art. 9 comma 5 dovranno essere contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A In tal caso il Fornitore potrà contro	
dedurre per iscritto a S.C.R Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5	
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte	
S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,	
non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a	
giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di	
cui all'art. 9 comma 5 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale	
delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del	
Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. –	
Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida,	
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
7. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali	
di cui all'art. 9 commi 1 e 4 del presente Atto, sino alla concorrenza della	
misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio	
ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato	
Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole	
Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
Pagina 20 di 35	

8. S.C.RPiemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui	
all'art. 9 comma 5 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10%	
(dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione	
fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione	
della misura massima del 10% S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche	
delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente	
comunicate e documentate.	
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e	
nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
penale.	
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103	
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia	
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte	
S.p.A La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
Pagina 21 di 35	
	all'art. 9 comma 5 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate. 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA 1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.RPiemonte S.p.A La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche

future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.RPiemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti	
di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.	
- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la	
garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5,	
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte	
del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di	
esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del	
certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
p	

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.A.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
articolo, S.C.RPiemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la	
Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole	
Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di	
fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
manlevando S.C.RPiemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza	
assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della	
convenzione con massimale di Euro 1.000.000,00 ferma restando l'intera	
responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla	
predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.	
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché	
alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di	
inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo complessivo contrattuale;	
Pagina 23 di 35	

	b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione	
	delle prestazioni affidate;	
	c. cessione di tutto o parte del Contratto;	
	d. esito positivo delle verifiche antimafia;	
	e. subappalto non autorizzato;	
	f. ingiustificata sospensione della fornitura;	
	g. fallimento o altre procedure concorsuali;	
	h. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	i. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative	
	non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	j. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	k. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e	
	sicurezza;	
	1. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in	
	sede di procedura;	
	m. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	n. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
2.	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di	
dir	ritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte	
S. _I	p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso	
il l	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare	
	Pagina 24 di 35	

la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i	
contratto/i di fornitura S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la	
cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo	
della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i	
contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione,	
sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al	
Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di	
S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola	
di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
inadempimenti per i quali S.C.R Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
6. Nel caso di risoluzione S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto	
al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 13 - SUBAPPALTO	
Daving 25 di 25	

Pagina 25 di 35

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i	
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	
medesima.	
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.RPiemonte S.p.A e le	
Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21	
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le	
cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici	
(art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).	
4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico	
cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti	
correnti dedicati.	
ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
Pagina 26 di 35	

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso o	i
dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violin	
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazion	i
Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su ber	i
acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne	
Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli one	i
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a caric	
delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte S.p.A.	
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informati	2
prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedent	
comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesim	
Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiduci	
da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comm	a
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o o	i
S.C.R Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto a	1
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hann	
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e	
Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo	1
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
Il Fornitore ha nominato il Responsabile della Fornitura per	r
l'esecuzione della presente Convenzione, il referente responsabile no	
confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto d	i
Pagina 27 di 35	

	capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
Fornitore.		
2. Il Fornitore ha nominato il	Collaboratore Scientifico che ha il compito	
di fornire, anche presso le sedi di c	iascun Ente, tutte le eventuali informazioni	
di carattere tecnico relative al pro	dotto offerto, nonché gestire gli eventuali	
reclami/segnalazioni di natura tec	nico-logistica provenienti dagli Enti o da	
S.C.R. Piemonte S.p.A		
ART. 17 - DIRETTORE DELL'I	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione	nell'Ordinativo di Fornitura indica il	
"Direttore dell'esecuzione del con	ntratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi	
dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e	s.m.i., verificare la corretta esecuzione di	
ciascun singolo contratto di for	nitura nonché fornire parere favorevole	
sull'andamento dell'esecuzione de	ella fornitura ai fini del pagamento delle	
fatture ed all'applicazione delle per	ali.	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapp	portarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
garantire i controlli di cui alla pre	sente Convenzione e per lo svincolo della	
cauzione definitiva.		
3. Il D.E.C., dell'Ente fruit	ore della Convenzione, al termine del	
contratto ed entro 30 (trenta)	giorni solari dalla avvenuta esecuzione	
dell'ultimo Ordinativo di fornitura,	dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed	
al Fornitore il certificato di regolare	e esecuzione delle forniture.	
ART. 18 - TUTELA E SICUREZ	ZA DEI LAVORATORI	
1. Il Fornitore deve osserva	re le norme e prescrizioni dei contratti	
collettivi, delle leggi e dei regola	menti sulla tutela della sicurezza, salute,	
assicurazione ed assistenza dei lavo	oratori.	
Pa	gina 28 di 35	

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte	
le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione	
infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente	
sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura.	
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di	
fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta	
tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D.	
Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura,	
la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni	
oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della	
pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga	
sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà	
quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di	
valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di	
Fornitura quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per	
accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti	
contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da	
interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale	

	in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla	
	base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali" e del Regolamento UE 2016/679 "GDPR -Regolamento Europeo	
	sulla Privacy", con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle	
	misure minime di sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso	
	ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la	
	limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al	
	loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di	
	Controllo.	
	I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili	
	dalla normativa di settore.	
	3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	Pagina 30 di 35	
_		1

dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A. acquisisce e	
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
aggiudicatario.	
I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili	
designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità	
unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per	
adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi	
dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono	
al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle	
Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici	
per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi	
come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si	
renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel	
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.	
6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione	
appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono	
011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it – pec	
presidenza@cert.piemonte.it;	
Pagina 31 di 35	

Il re	sponsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è	
	attabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it	
7. N	ell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
delle	e previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
il Fo	ornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
recij	proco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
196/	2003 e s.m.ie del Regolamento UE 2016/679.	
AR	Г. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
1.	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente	
Con	venzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché	
dal	Capitolato Tecnico e relativi allegati.	
2.	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai	
rego	lamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle	
defin	nizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	
AR	Γ. 21 - FORO COMPETENTE	
Qua	lsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
esec	uzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
sing	oli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
AR	Γ. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
1.	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese	
cont	rattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e	
alle	Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro	
quot	ta dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs	
50/2	016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla	
regis	strazione solo in caso d'uso.	
	Pagina 32 di 35	

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata	
nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul	
Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai	
sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere	
applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de	
D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI	
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito	
www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del	
"Codice Etico di comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione	
e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi	
contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di	
reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in	
contrasto con la Legge 190/2012.	
2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da	
S.C.R Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a	
pretendere il ristoro dei danni subiti.	
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento	
dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da	
Pagina 33 di 35	
	Í

parte di S.C.RPiemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in	
nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
S.C.RPIEMONTE S.p.A. IL FORNITORE	
•	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	

Il sottoscritto Stefano DE VECCHI quale Amministratore Delegato del	
Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli	
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte	
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2 -	
Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche	
del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali;	
art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di	
cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 -	
Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 –	
Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali;	
art. 23 - codice etico di comportamento e modello di organizzazione, gestione	
e controllo ex D.lgs 231/01; art. 24 – Clausola finale.	
IL FORNITORE	
Pagina 34 di 35	
	i .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre	
2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.	
 Pagina 35 di 35	